

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2143)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1987

Facoltà dei sottufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 maggio 1983, n. 212, con cui, tra le altre norme, è stata istituita la categoria dell'ausiliaria per i sottufficiali, non ha previsto per gli stessi la facoltà di contrarre prestiti, mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al pari di quanto consentito agli ufficiali dal decreto del Presidente della Re-

ubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252.

Poichè in tale situazione si configura una obiettiva disparità di trattamento è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene riconosciuto anche ai sottufficiali in ausiliaria il beneficio in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I sottufficiali in ausiliaria possono contrarre prestiti, mediante cessione dello stipendio o del trattamento di pensione loro spettante, alle stesse condizioni ed entro i limiti stabiliti per gli ufficiali in analoga posizione dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252.